

Art. 6a Controllo dell'affiliazione e assegnazione a un assicuratore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea

¹ I Cantoni informano circa l'obbligo di assicurazione:

- a. le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e sono tenute ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata in Svizzera;
- b. le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e sono tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione;
- c. le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza dalla Svizzera in uno Stato membro della Comunità europea.

² L'informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea.

³ L'autorità designata dal Cantone assegna a un assicuratore le persone che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione. Decide inoltre delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione. È fatto salvo l'articolo 18 capoversi 2^{bis} e 2^{ter}.

⁴ Gli assicuratori comunicano all'autorità cantonale competente i dati necessari per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione.

Art. 18 cpv. 2^{bis}- 2^{quinquies} e 5^{bis}

^{2bis} L'Istituzione comune decide delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea.

^{2ter} Essa assegna a un assicuratore i beneficiari di rendite e i loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione.

^{2quater} Essa assiste i Cantoni nell'applicazione della riduzione dei premi a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, conformemente all'articolo 65a.

^{2quinquies} Essa effettua la riduzione dei premi conformemente all'articolo 66a.

^{2sexies} Essa può assumere dai Cantoni ulteriori compiti d'esecuzione contro indennità.

^{5bis} La Confederazione assume il finanziamento dei compiti di cui ai capoversi 2^{bis} - 2^{quinquies}.

Art. 61a Riscossione dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea

I premi dei familiari di una persona assicurata in virtù di un'attività lucrativa esercitata in Svizzera o perché percepisce una rendita svizzera o una prestazione del-

l'assicurazione svizzera contro la disoccupazione sono riscossi presso questa persona.

Art. 65a Riduzione dei premi da parte dei Cantoni a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea

I Cantoni accordano riduzioni dei premi ai seguenti assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea:

- a. ai frontalieri e ai loro familiari;
- b. ai familiari dei dimoranti temporanei, dei dimoranti annuali e dei domiciliati;
- c. ai beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e ai loro familiari.

Art. 66 cpv. 1 e 3

¹ La Confederazione accorda annualmente ai Cantoni sussidi per la riduzione dei premi a tenore degli articoli 65 e 65a.

³ Il Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua popolazione residente, alla sua capacità finanziaria e al numero di assicurati secondo l'articolo 65a lettera a.

Art. 66a Riduzione dei premi da parte della Confederazione a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea

¹ La Confederazione accorda riduzioni dei premi agli assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e beneficiano di una rendita svizzera; la riduzione è accordata anche ai loro familiari assicurati in Svizzera.

² La Confederazione assume il finanziamento dei sussidi per la riduzione dei premi agli assicurati di cui al capoverso 1.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 90a Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero

Le decisioni dell'Istituzione comune prese conformemente all'articolo 18 capoversi 2^{bis}, 2^{ter} e 2^{quinquies} possono essere oggetto di ricorso davanti alla Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero; le decisioni di quest'ultima possono essere impugnate davanti al Tribunale federale delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

II

Disposizione transitoria

I Cantoni possono, se del caso, emanare provvisoriamente per via d'ordinanza le disposizioni necessarie per l'esecuzione dell'articolo 65a.

III

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge federale sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 17 ottobre 2000⁴

Termine di referendum: 25 gennaio 2001